

N. 3276

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori PEDICA, CARLINO e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2012

Disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di rispondere alle numerose istanze dei cittadini che, ormai troppo spesso, lamentano il malfunzionamento e il conseguente fallimento del tribunale dei minori.

Come noto il tribunale dei minori fu istituito nell'ormai lontano 1934 con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

All'epoca venne apportata una profonda trasformazione al sistema giudiziario ordinario ritenuto inadeguato a farsi carico del settore minorile.

Fu concepito come tribunale speciale, composto da due giudici togati e due giudici onorari, esperti di varie discipline. Si trattava sicuramente di un'idea innovativa.

Attualmente invece ci troviamo di fronte ad una società mutata in modo radicale e caratterizzata da una serie di complesse problematiche che richiedono una revisione normativa della materia.

La crisi della famiglia, quale cellula fondamentale della società e luogo privilegiato di formazione e sviluppo della personalità di ogni suo componente e in particolar modo dei minori, è forte e non deve essere sottovalutata.

Sono infatti moltissimi i bambini nati fuori dal matrimonio e contesi dai genitori, nonché i minori figli di genitori ormai separati o divorziati.

In base all'attuale normativa mentre le vicende relative alle separazioni e ai divorzi dei coniugi e le connesse questione relative all'affidamento e al mantenimento della prole sono attribuite al tribunale ordinario, le controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio sono affidate al tribunale dei minori.

In proposito è a tutti noto come la procedura dinnanzi al tribunale ordinario differisca in modo palese da quella dinnanzi al tribunale dei minori.

La prima infatti, dove le parti possono esprimersi e proporre perizie, si caratterizza per la presenza di un contradditorio idoneo alla miglior risoluzione della controversia, la seconda, *ex adverso*, essendo prevista la presenza degli esperti, si contraddistingue per un uso eccessivo e quasi esclusivo dei rapporti dei servizi sociali.

È poi altrettanto noto come il procedimento minorile sia governato dal principio della camera di consiglio, composta da due magistrati togati affiancati da due giudici onorari, scelti tra cittadini di ambo i sessi, che siano cultori di psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, laureati in psicologia o in discipline affini.

La procedura della camera di consiglio seguita oggi dal tribunale minorile, quindi, lede i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio, di cui rispettivamente agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Oltre all'evidente incostituzionalità del procedimento minorile, il fallimento del tribunale dei minori è altresì confermato dalle molteplici proteste e denunce proposte dalla collettività e dalle numerose associazioni a tutela della famiglia.

Sono infatti troppo i casi di malfunzionamento del tribunale dei minori e di mancata tutela dei soggetti coinvolti giunti tristemente agli onori della cronaca.

Il presente disegno di legge ha quindi lo scopo di revisionare la materia attraverso l'istituzione di sezioni specializzate per la fa-

miglia e per i minori presso i tribunali ordinari.

È ovvio che si tratta di un intervento normativo importante che non può prescindere dalla considerazione della delicatezza degli interessi in gioco, con particolare riguardo ai diritti dei minori e di tutti i soggetti deboli i cui interessi richiedano tutela, nonché della famiglia in generale.

L'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, oltre a garantire la dovuta specializzazione del giudice, consente di superare i problemi che fino ad oggi si sono registrati nella gestione delle controversie da parte del tribunale per i minorenni soprattutto con riferimento alla procedura in quanto tale, considerata, come sopraddetto, poco garantista e lesiva dei diritti della difesa e del contradditorio.

La discrezionalità che attualmente caratterizza il procedimento camerale presso i tribunali dei minori sarà finalmente sostituita da un procedimento contraddistinto dal contradditorio e dal rispetto dei diritti in gioco.

Risulta inoltre fondamentale la scelta di attribuire le funzioni giurisdizionali a un organo a composizione esclusivamente togata, così garantendo il rispetto delle regole processuali e attribuendo al giudice il ruolo di terzo imparziale all'interno del processo.

Si auspica quindi che la presente proposta, proprio attraverso l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari a tutela della famiglia e dei minori, possa dare una concreta risposta alle aspettative di quanti, da ormai troppo tempo, denunciano il mal funzionamento dell'attuale sistema chiedendo con forza una riforma, capace di rendere l'intervento giurisdizionale veramente garantista ed efficace.

Il presente disegno di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 istituisce le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari e presso le corti d'appello.

In base al comma 3 del predetto articolo la sezione specializzata per la famiglia e per i

minori istituita presso la corte d'appello è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ordinario.

L'articolo 2 stabilisce che la sezione specializzata presso il tribunale e presso la corte d'appello sia composta esclusivamente da giudici togati e giudichi in composizione collegiale, nonché che tutti i giudici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori esercitino le loro funzioni in via esclusiva.

Gli articoli 3 e 4 attengono alla competenza in ambito civile. In particolare si prevede che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali siano competenti per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; per i procedimenti previsti dalla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare; per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.

I procedimenti in materia di matrimonio, filiazione, adozione, affidamento, potestà, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione, divorzio e separazione sono quindi finalmente attribuiti alla competenza di un unico organo, ponendo così finalmente fine all'attuale iniqua e irrazionale divisione tra tribunale ordinario e tribunale dei minori.

La competenza per territorio, infine, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento, salvo la stessa non sia conosciuta (nel qual caso è competente il tribunale del

luogo dove risiede chi richiede il provvedimento) o sia diversamente stabilito.

Nella determinazione della competenza per territorio si è quindi scelto di riprendere i classici criteri dettati dal codice di procedura civile del foro del convenuto e, in via residuale, del foro dell'attore.

L'articolo 5 è dedicato alla figura del giudice tutelare che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e che è designato tra i magistrati assegnati alla sezione medesima. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che decide in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

L'articolo 6 prevede la possibilità per le sezioni specializzate di avvalersi della collaborazione degli uffici di servizio sociale, specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati, nonché delle aziende sanitarie locali o dei servizi sociali.

L'articolo 7 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché l'organico del personale amministrativo necessario ai fini del funzionamento delle sezioni specializzate.

L'articolo 8 prevede che si applicano anche nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate, laddove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 9 è dedicato alla gestione degli affari pendenti all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 detta norme concernenti i magistrati in servizio presso i tribunali per i minorenni.

L'articolo 11, infine, dispone che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, inizino la loro attività decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Alla luce di quanto sopra esposto la modifica legislativa proposta con il presente disegno di legge è non solo opportuna, ma appare doverosa per una più forte tutela dei minori e della famiglia.

Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello)

- 1. È istituita presso ogni tribunale ordinario una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia indicati nella presente legge.
- 2. È istituita presso ogni corte d'appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela dei diritti dei minori e della famiglia indicati nella presente legge.
- 3. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita ai sensi del comma 2 presso la corte d'appello è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori di cui al comma 1.

## Art. 2.

(Composizione della sezione specializzata)

- 1. Ogni sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale e presso la corte d'appello è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale.
- 2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da tre giudici ordinari.
- 3. I giudici della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale e presso la corte d'appello esercitano le relative funzioni in via esclusiva.

## Art. 3.

(Competenza per materia in ambito civile)

- 1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono competenti:
- a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli, VI, VII, VIII, IX, IX-bis, X, XI, XII, XIII e XIV del libro primo del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
- *b*) per i procedimenti previsti dalla legge 1º dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;
- c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.
- 2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1.

#### Art. 4.

(Competenza per territorio in ambito civile)

- 1. Salvo non sia diversamente stabilito, la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento.
- 2. Nel caso in cui la residenza di cui al comma 1 sia sconosciuta è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.

## Art. 5.

## (Giudice tutelare)

- 1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale ed è designato tra i magistrati assegnati a tale sezione.
- 2. Il giudice tutelare svolge le funzioni attribuitegli dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

## Art. 6.

# (Servizi sociali)

- 1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.
- 2. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello possono altresì avvalersi della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle medesime sezioni.

## Art. 7.

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori)

- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori di cui all'articolo 1.
- 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì determinato l'organico del personale amministrativo necessario ai fini del funzionamento delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.

## Art. 8.

(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

1. Si applicano nelle controversie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

# Art. 9.

# (Affari pendenti)

- 1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in base alle seguenti disposizioni:
- a) i contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso i tribunali o presso le corti d'appello competenti per territorio ai sensi della presente legge;
- b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio

- 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni specializzate per la famiglia e per minori presso il tribunale del luogo di residenza dei richiedenti;
- c) i procedimenti pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali competenti per territorio.

# Art. 10.

# (Perdenti posto)

1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni o di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

## Art. 11

# (Disposizioni finali)

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e presso le corti d'appello di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, iniziano la loro attività decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.